

ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

L'**ADDESTRAMENTO**, come sempre ribadito e scritto nelle procedure consegnate, non è un percorso compreso all'interno delle ore di formazione obbligatorie ma deve essere garantito dal Datore di Lavoro attraverso le modalità previste dall'art. 37 comma 5 da "persona esperta e sul luogo di lavoro" secondo quanto definito dall'art. 2, comma 1 lettera cc) del D.lgs. 81/08 che definisce «addestramento» come il "complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro".

Nello specifico l'addestramento deve essere obbligatoriamente garantito almeno nei seguenti casi:

- specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico delle macchine e degli impianti di lavorazione;
- specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione dell'udito;
- specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla terza categoria;
- costituzione del rapporto di lavoro;
- trasferimento del lavoratore;
- cambiamento di mansioni del lavoratore;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
- introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- *(nei soli casi di somministrazione di lavoro)* dall'inizio dell'utilizzazione del lavoratore;
- evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi.

Ove l'addestramento riguardi anche lavoratori immigrati, questo deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso addestrativo.

Con l'entrata in vigore del Decreto 146/2021, modificato dalla legge di conversione 215/2021, si è inoltre stabilito che l'addestramento deve contenere anche una prova pratica



per l'uso corretto e in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale nonché, tramite una esercitazione, delle procedure di lavoro in sicurezza.

In ogni caso gli interventi di addestramento devono essere formalizzati in un apposito registro. A tal fine si ripropone in [Allegato](#) un fac-simile di modulo da utilizzare per creare il suddetto registro e per dare evidenza del percorso di addestramento (Presente anche in formato cartaceo in Azienda all'interno del faldone Geco Pesaro delle procedure di sicurezza).

Per agevolare il compito del Datore di Lavoro/Dirigente/Preposto Geco Pesaro propone una serie di corsi di formazione specifica in ausilio alla attività di addestramento che rimane comunque di esclusiva prerogativa del Datore di Lavoro come previsto dal D.Lgs 81/08:

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN AUSILIO ALLA ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO

- 1) Corso di formazione per addetti carroponete – 4 ore;
- 2) Corso di formazione per addetti gru a bandiera – 4 ore;
- 3) Corso di formazione per addetti utilizzo scale o similari – 4 ore
- 4) Corso di formazione sulle principali protezioni presenti nelle macchine utensili – 4 ore
- 5) Corso di formazione sul corretto utilizzo dei DPI di protezione dell'udito – 4 ore
- 6) Corso di formazione sul corretto utilizzo dei DPI Terza categoria – 4 ore

Per informazioni in merito potete contattare i vostri tecnici di riferimento o direttamente la responsabile del servizio FORMAZIONE: Dott.sa Giulia Veglio (veglia@gecopesar.it).